

COMUNE DI OULX

(PROVINCIA DI TORINO)

Reg. Gen N. 4

Del 23 gennaio 2008

SETTORE - SERVIZI FINANZIARI

Determinazione n. 2

OGGETTO: *Affidamento incarico per l'anno 2008 all'Avv. A. Ciccia con studio in Torino, per attività giudiziale ed extra giudiziale di recupero crediti per entrate tributarie e patrimoniali, ex R.D. 639/1910.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che risulta approvato il P.E.G definitivo per l'anno 2007, che ha affidato ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie per l'esercizio finanziario 2007 sulla base del bilancio deliberato per l'anno 2007 e che risulta assolutamente necessario provvedere alla riscossione coattiva delle entrate anche tributarie in tempi brevi per l'anno 2008 ancorche' il bilancio sia in esercizio provvisorio poiché rinviato a marzo 2008;

Visto l'art. 4 del del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, che al comma 2 recita: "*Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati*";

Visto l'art 109 c.2 del D.Lgs 267/2000: "*Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, c. 2 e 3 , possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi,.....*"

Rilevato, pertanto, che per quanto sopra esposto e trattandosi di Ente privo di qualifiche dirigenziali, spetta al Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, la competenza ad adottare il presente provvedimento di conferimento di incarico professionale, funzionale al conseguimento degli obiettivi assegnati (in questo senso conferma anche la normativa in materia di incarichi contenuta nella legge 311/2004, che configura la violazione di alcuni limiti da essa posti per i Comuni con oltre 5.000 abitanti come "responsabilità disciplinare", fattispecie configurabile soltanto per i funzionari e non certamente per gli organi di governo);

Rilevato che, in riferimento a quanto sopra, la dottrina esclude dalla competenza dirigenziale solo quegli incarichi che rientrano nella previsione dell'art. 110 comma 6 del TUEL 267/2000;

Precisato che inizialmente, nell'anno 2003 con deliberazione di approvazione del Peg la G.C. scelse, di ricorrere al recupero crediti di natura tributaria ed extratributaria secondo le modalità previste dal R.D. 639/1910; la presente determinazione viene, pertanto, assunta in linea con le scelte politiche già espresse negli anni precedenti, quando l'Amministrazione Comunale ritenne il ricorso alla procedura coattiva ex R.D. 639/1920 la piu' conveniente, nell'ambito della riscossione delle entrate di natura tributaria ed extra tributaria, con contestuale specifico incarico professionale a uno studio legale di fiducia e con particolare competenza nelle attività di recupero dei crediti della Pubblica Amministrazione;

Visto l'art. 7 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, che al comma 6 recita: "*Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire*

incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”;

Dato atto si rende necessario procedere all'affidamento del presente incarico in materia di recupero coattivo dei crediti tributari ed extratributari dell'ente a seguito della procedura per ingiunzione di cui al RD n. 639/1910, in quanto trattasi di "esigenza cui l'Amministrazione comunale non può far fronte con il personale in servizio", a causa della specificità della materia, che si spinge fino al ricorso a pegni mobiliari ed immobiliari e che richiede la professionalità dell'Avvocato, non presente nell'organico comunale date le ridotte dimensioni dell'Ente;

Precisato che l'incarico oggetto della presente determinazione, viene affidato a titolo di "prestazione d'opera intellettuale" ex artt. 2229 e 2230 del Codice Civile, in materia di "recupero coattivo dei crediti tributari ed extratributari dell'ente a seguito delle procedure di cui al RD n. 639/1910", con un incarico individuale ad esperto di comprovata esperienza ed in possesso dei prescritti requisiti ed abilitazioni professionali;

Precisato inoltre che in riferimento al Codice dei contratti (dlgs 163/2006) si tratta di incarico complessivo per "Servizi legali" (come individuati nell'allegato IIA del Codice dei contratti) ed è possibile l'affidamento diretto in quanto l'importo contrattuale è inferiore a 20.000 Euro, e le prestazioni di tale tipo sono elencate fra quelle acquisibili in economia (art. 125, comma 10 del Codice dei contratti).

Rilevato che il presente affidamento d'incarico di prestazione d'opera intellettuale relativo a quanto sopra dovrà comprendere:

- Attività giudiziale ed extragiudiziale di recupero crediti per entrate patrimoniali e tributarie fondate su ingiunzioni emanate ex RD 639/1910;

Dato atto che la spesa in "outsourcing" si può ritenere inferiore ai costi che l'Ente sopporterebbe con una gestione interna, tenuto conto sia dei costi di personale, informatici e di aggiornamento;

Precisato che trattasi altresì di spesa disciplinata dal vigente "Regolamento per l'acquisizione di beni e prestazione di servizi in economia";

Dato atto che il presente affidamento di prestazione d'opera intellettuale avviene in forma diretta, in quanto fiduciario e rivolto all'espletamento di attività di carattere giudiziale ed extra giudiziale, nell'ambito del "recupero crediti" in forma coattiva, ex RD 639/1910, da parte di un Avvocato alle cui prestazioni, per loro intrinseca natura, si ricorre "intuitu personae";

Precisato che il medesimo incarico venne affidato allo Studio Legale dell'Avv. Antonio Ciccìa per il decorso anno 2007 e si è svolto in modo efficiente ed efficace sia in termini di risultato raggiunto nelle somme riscosse coattivamente, sia in termini di professionalità dimostrata anche a supporto del personale dell'ufficio nella gestione di casistiche particolari (es. pratiche "fallimentari", di "curatela", etc.);

Ritenuto, per le motivazioni fin qui esposte, di affidare all'Avvocato Antonio Ciccìa, con studio in Torino, per il periodo dalla data di sottoscrizione dell'allegato contratto a tutto il 31.12.2008, l'incarico di Attività giudiziale ed extragiudiziale di recupero crediti per entrate patrimoniali e tributarie fondate sulle ingiunzioni emanate ex RD 639/1910 in forma diretta e fiduciaria a titolo di prestazione d'opera intellettuale; trattasi di professionista di comprovata fiducia ed esperienza e già operante, allo stesso titolo, presso altre Amministrazioni della Valle Susa (a seguito di informazioni assunte in modo informale, l'attività dell'Avvocato Antonio Ciccìa avviene con piena soddisfazione da parte delle Amministrazioni stesse);

Atteso che l'Avv. Antonio Ciccìa, ha confermato, relativamente allo svolgimento del presente incarico, l'offerta dell'anno 2008 per i medesimi importi;

Valutata congrua, anche sotto l'aspetto economico, tale offerta che prevede i seguenti compensi, per le sole pratiche inesigibili:

- ❑ pratiche esigibili spese a completo carico del contribuente o del debitore;
- ❑ pratiche inesigibili carico Comune;

- ❑ pignoramenti mobiliari.....€ 100,00
- ❑ pignoramenti crediti.....€ 500,00
- ❑ pignoramenti immobiliari.....€ 800,00
- ❑ richiesta bonaria se a buon fine carico contribuente € 150,00
- ❑ richiesta bonaria se annullata dal Comune per errore materiale e priva di raccomandata € 46,51;
- ❑ richiesta bonaria se annullata dal Comune per errore materiale e con raccomandata € 46,51 + rimborso spese postali, carico Comune
- ❑ richiesta bonaria a buon fine con esclusione del pagamento delle spese legali € 58,75 carico Comune per le sole spese sostenute.

Alle predette somme vanno aggiunti: rimborsi spese generali, esposti, CPA e IVA.

Dato atto che la convenzione d'incarico viene stipulata mediante contratto di prestazione d'opera intellettuale, come da allegato al presente atto (la recente giurisprudenza ha sancito che sia opportuno formalizzare gli incarichi professionali mediante apposito contratto o mediante sottoscrizione da parte del Professionista dell'atto amministrativo d'incarico, per accettazione delle condizioni previste);

Preso atto che l'art. 1 c. 42 della L.311/2004 non si applica ai Comuni con meno di cinquemila abitanti,

Tutto ciò premesso;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
- l'art. 49, comma 2, del vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs n. 267/00;

Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, con particolare riferimento alle motivazioni addotte a sostegno del presente affidamento;
2. di procedere, per le motivazioni dettagliatamente indicate in premessa, all'affidamento dell'incarico di Attività giudiziale ed extragiudiziale di recupero crediti per entrate patrimoniali e tributarie fondate su ingiunzioni emanate ex RD 639/1910 per il periodo "dalla data di stipulazione del contratto" al 31.12.2008 all'Avvocato CICCIA Antonio con studio in Torino – Via Susa, 23;
3. di impegnare a favore dell'Avvocato Ciccio Antonio, con studio in Torino, la somma di € 1.500 IVA e contributi compresi, quale corrispettivo presunto per il servizio di Attività giudiziale ed extragiudiziale di recupero crediti per entrate patrimoniali e tributarie fondate su ingiunzioni emanate ex RD 639/1910 come dettagliato in premessa; tale importo, indicato in via presuntiva, potrà essere integrato con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributi, qualora si rendesse necessario; in partita di giro verranno invece di volta in volta accertate ed impegnate le somme relative a "richiesta bonaria a buon fine carico contribuente di € 150,00= oltre accessori di legge", per dare modo all'Ente di assolvere ai propri doveri come sostituto d'imposta;
4. di imputare la spesa di cui sopra all'intervento 1010803 capitolo 5 "Prestazioni di servizi generali – gestione competenza del Bilancio di Previsione 2008 in esercizio provvisorio dando atto della non frazionabilità della spesa ;
5. di disciplinare il rapporto attraverso sottoscrizione di apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale autonoma;
6. di approvare l'allegata bozza di contratto che costituisce parte sostanziale della presente determinazione;

7. di trasmettere copia della presente all'Avvocato Ciccia Antonio con studio in Torino per accettazione e onde poter concordare i tempi della sottoscrizione contrattuale nella forma della scrittura privata non autenticata.
8. di subordinare il presente atto agli adempimenti prescritti dall'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria);

Oulx, lì 23 gennaio 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GROS Paolo

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.

Oulx, lì 23 gennaio 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GROS Paolo
